

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda profonda, ad uso Potabile, mediante un pozzo in Comune di Viverone, assentita alla Società "TURISTICA S.r.l." con D.D. n° 913 del 19.06.2023. PRAT. 478BI

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 913 del 19.06.2023

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato:

1. di identificare come Concessionario la Ditta "TURISTICA S.r.l.", con sede legale e operativa in Fraz. Masseria n. 9 - 13886 Viverone (BI) – (C.F. 00444730022);
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e s.m.i., sottoscritto il 05.01.2023 dal Legale Rappresentante del Concessionario, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
3. di assentire, ai sensi dell'art. 22 del "Regolamento", la concessione d'uso d'acqua pubblica identificata come pratica provinciale 478BI;
4. di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:
 - nelle premesse: che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è il: "GWB- AGI anfiteatro morenico di Ivrea";
 - all'art. 1: il prelievo tramite un pozzo esistente, in falda profonda, di una portata massima di 1,0 l/s e di 0,0317 l/s medi, corrispondenti a un volume massimo annuo di 1.000 metri cubi, ad uso Potabile, in Comune di Viverone (BI) – fraz. Masseria n. 9 - Fg. 24 - mapp. 261;
 - all'art. 2: l'uso Potabile;
 - all'art. 3: che la derivazione può essere esercitata in modo continuo e costante, dal 1° gennaio al 31 dicembre, entro i limiti e le condizioni stabiliti dal disciplinare, per ciascun anno costituente il periodo di validità della concessione;
 - all'art. 4: le caratteristiche del pozzo, tra cui una profondità di - 55,6 metri dal piano campagna;
 - all'art. 10: che la durata della concessione è di 30 (trenta) anni, a partire dalla data dell'Atto di concessione, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del "Regolamento" (omissis).

Il Dirigente / Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.279 di Rep. del 05 gennaio 2023

Art. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CHE DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altre opere di presa destinate al consumo umano né dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata;
- a tal fine il Concessionario dovrà rendere disponibile la documentazione tecnica delle pompe utilizzate, che dovranno avere portata massima di esercizio non superiore a quella massima concessa, al netto delle perdite di carico previste;
- in caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento della falda, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo

a corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- il Concessionario è tenuto a verificare nel tempo il reale fabbisogno e la possibilità di intraprendere o migliorare azioni di risparmio idrico e la eventuale possibilità di approvvigionamento da acque superficiali.

Il Concessionario deve:

- garantire la qualità dell'acqua fornita al consumo umano, che dovrà rispondere ai requisiti stabiliti dal D. Lgs. 2 febbraio 2001 n° 31, come modificato e integrato dal D. Lgs. 2 febbraio 2002 n° 27 e ss.mm.ii. mediante trattamenti prescritti dalla competente Autorità Sanitaria;

- sottoporre l'acqua a periodici controlli analitici di potabilità da parte della competente Autorità Sanitaria, con cadenza non inferiore ad un prelievo annuale, salvo diversa disposizione della stessa Autorità Sanitaria;

- provvedere alla chiusura della testata del pozzo e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti (omissis).

Il Dirigente dell' Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Dr. Graziano STEVANIN